

Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 16 dell'8 marzo 2011, ha fornito precisazioni in merito al mancato godimento o pagamento, entro la scadenza fissata dai Ccnl, dei permessi per riduzione d'orario (Rol/Par) e per ex festività. Il Ministero chiarisce che **un eventuale slittamento nel pagamento dei suddetti permessi oltre il termine stabilito dal Ccnl, per effetto di un accordo individuale o aziendale, non ha conseguenze sanzionatorie.**

A partire dalle assunzioni dell'anno 2013 la previsione di slittamento del pagamento alla cessazione del rapporto è già stata inserita nelle lettere di assunzione predisposte da parte del ns. studio.

Diversamente, in caso di **mancato godimento** o di **mancato pagamento** dell'indennità sostitutiva **alle scadenze fissate dai Ccnl**, deve essere effettuato il versamento dei contributi Inps con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine di godimento dei permessi.

Vi consigliamo pertanto, per i dipendenti assunti prima del 2013 e per i quali non è stato stipulato un accordo individuale, in presenza di permessi residui (rilevabili da quanto esposto nell'apposita sezione del cedolino paga dei dipendenti), di provvedere al pagamento o alla fruizione degli stessi per regolarizzarsi anche ai fini contributivi.

Esempio:

RATE	Residuo AP	Maturato	Goduto	Saldo	
Ferie	57,44499	32,43750	47,50000	42,38249	ORE
R.O.L.	33,66666	12,75000	29,00000	17,41666	ORE

Alleghiamo alla presente tabella riassuntiva, suddivisa per CCNL, delle scadenze per il godimento o pagamento dei rol/ex festività.

Bergamo, marzo 2026

Barbieri, Parrucchieri ed Acconciatura Artigiani	31 gennaio anno successivo
Alimentari e Panificazione Artigiani	31 gennaio anno successivo
Assicurazioni	Non previsti
Autorimesse e Autonoleggio	Non prevista liquidazione
Autotrasporto e spedizione merci per lavoratori in turni continuativi	30 aprile anno successivo
Autotrasporto e spedizione merci per personale non viaggiante	30 aprile anno successivo
Autotrasporto e spedizione merci per personale viaggiante	Non prevista liquidazione
Chimica - Gomma - Plastica - Vetro Artigiani	31 gennaio anno successivo
Commercio	30 giugno anno successivo
Cooperative sociali solo per lavoratori notturni	entro 6 mesi dalla data di maturazione
Dirigenti Commercio	Non previsti
Dirigenti Industria	Non previsti
Edili Artigiano solo x impiegati	30 giugno anno successivo
Edili Industria solo x impiegati	30 giugno anno successivo
Grafici Industria	Non prevista liquidazione
Imprese Pulizia Industria	Per i Rol non prevista liquidazione - ExFs da fruire entro l'anno
Imprese di Pulizia artigiani	Non previsti rol - si ex fs liquidazione 31 gennaio anno successivo
Istituzione Socio-assistenziale (AGIDAE)	Non prevista liquidazione
Lapidei industria	31 dicembre anno successivo oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 di due anni successivi
Laterizi e manufatti in cemento (INDUSTRIA)	31 dicembre anno successivo oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 di due anni successivi
Legno Arredamento Artigiani	31 gennaio anno successivo
Metalmeccanici Artigiani	30 aprile anno successivo
Metalmeccanici industria	31 dicembre 2 anni successivi
Metalmeccanici Piccola Industria (Confapi)	31 dicembre 2 anni successivi
Nettezza Urbana (Aziende Private)	31 dicembre anno in corso
Palestre e Impianti Sportivi	31 dicembre anno in corso oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 dell'anno successivo
Portieri e custodi (proprietari di fabbricati)	31 dicembre anno in corso però è ammesso il cumulo dei permessi non fruiti con quelli dell'anno successivo
Studi Professionali (Consilp)	31 dicembre anno in corso oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 31/07 dell'anno successivo
Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero Industria	Non prevista liquidazione
Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo	31 dicembre anno in corso oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30/06 dell'anno successivo
Vigilanza privata e servizi fiduciari	31 gennaio anno successivo